

Dispensa di
Diritto
PENALE

Elementi
con Parole chiave

II EDIZIONE
2024



Neldiritto
Editore

2.7. Lesioni personali dolose (art. 582 c.p.).

Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (art. 583 *quater*).

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Lesioni personali stradali (art. 590 *bis*).

■ A) Lesioni personali dolose (art. 582 c.p.).

■ L'art. 582 c.p. delinea le prime due fattispecie di lesioni:

- **lievi** o **semplici**, descritte dal comma 1, sono caratterizzate da una malattia di durata compresa fra i 21 e i 40 giorni;
- **lievissime**, descritte dal comma 2, si riferiscono ad una malattia che dura al massimo 20 giorni.

Le due fattispecie sono soggette alla **medesima pena** (da sei mesi a tre anni), ma fino all'intervento del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma **Cartabia**), si distinguevano in punto di **procedibilità**, atteso che le lesioni **lievissime** erano perseguibili a **querela** di parte (purché non ricorrano le aggravanti descritte dall'art. 577, né dal n. 1 degli artt. 583 e 585).

La novella ha **ampliato il regime di procedibilità a querela**, riferendolo indistintamente alle lesioni lievi e lievissime, mentre restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi (comprehensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all'art. 583 c.p.

È fatta salva la procedibilità d'ufficio "*se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità*". Il **Decreto Correttivo Cartabia** del 2024 ha eliminato, al secondo comma, il riferimento alla procedibilità d'ufficio nel caso di concorrenza con l'aggravante di cui all'art. 61, numero 11-*octies*), in ragione dell'inserimento del rinvio all'aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 583-quater. Pertanto, a seguito della modifica ap-

portata, il reato di lesioni personale è procedibile d'ufficio anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

La relazione illustrativa del correttivo evidenzia che il richiamo all'art. 583-*quater* ha inoltre la funzione di chiarire la natura di **circostanza aggravante** - e non, dunque, di autonomo reato - dell'ipotesi ivi prevista.

■ Quanto al concetto di **malattia**, non agevole ne è stata la ricostruzione.

Focus

La nozione di malattia

La giurisprudenza tradizionale, sulla scia della relazione ministeriale sul progetto del Codice penale, la identifica in **qualsiasi alterazione**, vuoi **anatomica**, vuoi **funzionale**, **dell'organismo**, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali: aderendo ad una nozione così estesa si finisce per ricondurre nell'ambito di operatività della previsione in esame anche il fatto di chi cagiona mere ecchimosi, ematomi, contusioni o escoriazioni. Si tratta di un approccio destinato ad estendere la latitudine applicativa della fattispecie di lesioni: da un lato, riducendo i margini di utilizzabilità della finitima fattispecie di percosse; dall'altro, comportando la sussumibilità nella disposizione degli interventi medico-chirurgici, che determinano pur sempre una menomazione anatomica, ancorché funzionale al miglioramento delle condizioni di salute, con conseguente necessità di rinvenire una causa di giustificazione che autorizzi l'attività (cfr. *Parte Generale, Cap. III, § 3.7.*).

In dottrina e nella giurisprudenza (*Cass., S.U. 2437/2009*), tale ricostruzione è apertamente contestata, rilevando che il significato medico od ordinario del termine evoca la produzione di una **perturbazione funzionale** (solo eventualmente anatomica), qualificando la malattia come **un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibile menomazione funzionale dell'organismo**. Oltre ad estendere i margini di applicazione del reato di percosse, tale impostazione comporta l'impossibilità di sussumere l'attività medico-chirurgica nella fattispecie di lesioni, laddove gli interventi abbiano esito fausto.

■ Quanto alla **struttura del reato**, al di là dell'improprietà della definizione legislativa laddove pare ipotizzare un duplice evento (la lesione e, quale conseguenza di questa, la malattia), si tratta di **reato ad evento unico**, costituito dalla **sola malattia** nel corpo o nella mente, e **a forma libera**, posto che è sufficiente una qualsiasi condotta idonea a cagionare la malattia.

■ Il delitto **si consuma** appena insorge la malattia. È ammessa la configurabilità del **tentativo**, pur non essendo agevole distinguere dalle percosse.

■ Trattasi di reato a **dolo generico**.

■ L'art. 585 c.p. dichiara applicabili le **circostanze aggravanti** previste dagli artt. 576 e 577 c.p. in relazione all'omicidio.

Il codice, all'art. 583 c.p. prevede poi due **forme aggravate di lesioni**:

a) si parla di lesioni **gravi**:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

b) si parla di lesioni **gravissime**, nel caso in cui si verifichi:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inseribile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, o lo sfregio permanente del viso (n. abrogato dalla l. 19 luglio 2019, n. 69, la quale, contestualmente ha introdotto nel c.p. l'art. 583-*quinquies* che punisce la *Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*).

■ **B) Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (art. 583-*quater*).**

La **L. 26 maggio 2023, n. 56**, di conversione con modificazioni del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 oltre a novellare la **rubrica** della dell'art. 583- quater (aggiungendo le parole “gravi o gravissime”), per meglio definirne il perimetro applicativo, è intervenuta, modificandolo, sull'apparato sanzionatorio previsto dal comma terzo. Nell'ipotesi, infatti, di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. In caso, invece, di lesioni personali gravi o gravissime restano ferme le pene previste dal primo comma. L'art. 583- quater, co. 1, prevede un regime sanzionatorio differenziato a seconda che le lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, siano gravi o gravissime. Nel primo caso, è prevista la pena della reclusione da quattro a dieci anni, nel secondo, il fatto è punito con la reclusione da otto a sedici anni.

■ C) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

La fattispecie di cui all'art. 590 c.p. presenta i medesimi elementi costitutivi di quella *ex art. 582 c.p.*, dalla quale si differenzia per il solo **profilo psicologico**, essendo richiesta la **colpa**.

■ L'art. 590, co. 3, c.p. prevede un **inasprimento sanzionatorio** nelle ipotesi in cui le lesioni arrecate siano **gravi o gravissime**, ovvero costituiscano conseguenza della violazione di **norme per la prevenzione degli infortuni**: ipotesi a lungo equiparata alla violazione del **codice della strada**, che è stata recentemente espunta in ragione della contemporanea introduzione del reato di lesioni personali stradali.

■ D) Lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.).

■ La fattispecie in esame è stata introdotta dalla l. 23 marzo 2016, n. 41, contestualmente all'**omicidio stradale** (art. 589-bis c.p.), con il quale presenta un evidente parallelismo, che consente di rinviare al precedente § 2.1. per l'esposizione degli elementi che caratterizzano la figura rispetto alle lesioni colpose *tout court*, oltre che per l'esame della disciplina in tema di circostanze e di concorso di reati. Resta da segnalare che il delitto disciplinato dall'art. 590-bis, di natura speciale rispetto alle lesioni colpose, può configurarsi soltanto laddove le lesioni arrecate siano **gravi o**